

MINISTRO DELL'INTERNO

2 aprile 1998, n. 117

Regolamento recante i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 55, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ogni comune è diviso in sezioni elettorali aventi, di regola, un numero di iscritti non superiore a 1.200, né inferiore a 500.
2. Ai fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di perseguire la riduzione del 30 per cento delle sezioni elettorali prevista dall'articolo 55, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli uffici elettorali comunali, nel rispetto dei criteri individuati dal presente decreto e in conformità all'opera di coordinamento degli uffici elettorali provinciali, predispongono proposte di redistribuzione del corpo elettorale da sottoporre alle commissioni elettorali comunali.
3. Le proposte di cui al comma 2 sono comunicate agli uffici elettorali provinciali entro il 10 settembre 1998, affinché verifichino che, a livello provinciale, la riduzione del numero delle sezioni tenda a raggiungere complessivamente almeno il 30 per cento del totale delle sezioni costituite al 30 giugno 1998.
4. Gli uffici elettorali provinciali, entro il 17 settembre 1998, comunicano, per ogni singolo comune della provincia, il numero delle sezioni elettorali ottenuto a seguito della riduzione alla Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, che accerta, a norma dell'articolo 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la conformità delle modifiche agli obiettivi del perseguimento della riduzione del 30 per cento delle sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale.

Art. 2.

1. La riduzione del numero delle sezioni deve comportare, per ciascun comune, un numero medio di elettori per sezione non inferiore a: a) 750 elettori nei comuni da 2.001 a 40.000 abitanti; b) 825 elettori nei comuni da 40.001 a 500.000 abitanti; c) 900 elettori nei comuni con più di 500.001 abitanti.
2. Salvo che particolari, comprovate condizioni di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto di voto, nei comuni con popolazione inferiore a 1.200 abitanti viene costituita una sola sezione, mentre nei comuni con popolazione da 1.201 a 2.000 abitanti il corpo elettorale è ripartito in due sezioni.

Art. 3.

1. La riduzione del numero delle sezioni dovrà essere conseguita preferibilmente con l'accorpamento delle sezioni già ubicate nel medesimo fabbricato.
2. Qualora vi siano due sezioni ubicate nel medesimo fabbricato, aventi complessivamente non più di 1.200 elettori, si provvede a costituire un'unica sezione.
3. Qualora nel medesimo fabbricato siano già ubicate più di due sezioni, queste sono accorpate in modo tale da assegnare a ciascuna sezione, mediamente, circa 1.000 elettori, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 4.

Art. 4.

1. Le sezioni aventi sede in zone di notevole densità demografica e sufficiente viabilità, hanno, di regola, un numero di elettori per sezione non inferiore a 1.000.
2. Può derogarsi al limite massimo di 1.200 elettori per sezione nei quartieri a maggiore densità abitativa dei comuni capoluogo di provincia, nonché in tutti i casi in cui, in relazione ad esigenze locali, lo si ritenga necessario od opportuno, anche al fine di ottenere la riduzione numerica delle sezioni prevista dal presente decreto.
3. Il numero di iscritti in una sezione può essere inferiore a 500, oltre che nei comuni aventi meno di 500 elettori, in casi eccezionali di comprovate difficoltà nell'esercizio del diritto di voto dovute a notevole distanza tra abitazioni e seggi od in presenza di viabilità assolutamente inadeguata.

Art. 5.

1. La delimitazione territoriale di ciascuna sezione deve essere ricompresa interamente nell'ambito di un unico collegio uninominale, rispettivamente, per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del consiglio provinciale, nonché di un'unica circoscrizione di decentramento comunale.

2. In applicazione dell'articolo 17, comma 50, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rideterminare il numero delle sezioni, dovrà prevedersi la loro localizzazione, nella misura massima possibile, in edifici non scolastici.

Art. 6.

1. Sulla base delle proposte di cui all'articolo 1, le commissioni elettorali comunali, entro il 10 ottobre 1998, provvedono alla deliberazione prevista dall'articolo 35 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, ed a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge per la revisione semestrale delle liste elettorali.

Art. 7.

1. Qualora le commissioni elettorali circondariali, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 40 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, accertino la non conformità alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al presente decreto delle deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 6, rinviando gli atti alle commissioni elettorali comunali affinché provvedano, secondo le procedure di cui agli articoli precedenti, ad effettuare la riduzione del numero delle sezioni in occasione della revisione semestrale immediatamente successiva.

2. Nel caso previsto al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, relative alle variazioni da apportarsi alle liste elettorali con la revisione semestrale in corso.

Art. 8.

1. Successivamente alla riduzione del numero delle sezioni elettorali prevista dal presente decreto, il conseguente adeguamento degli iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, si attua provvedendo alla sostituzione delle persone cancellate solo quando l'albo stesso conterrà un numero di elettori inferiore a quello prescritto dalla suddetta legge.